



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 152 del 14 agosto 2021

OGGETTO: FERRAGOSTO 2021. MODIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 T.U.E.L. N.151 DEL 13/08/2021. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIA O CONFEZIONI DI VETRO.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza Sindacale n.151 del 13/08/2021 ad oggetto: *“Ferragosto 2021. Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L.. Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglia o confezioni di vetro.”*;

Ritenuto necessario limitare il divieto di vendita per asporto (anche a mezzo distributori automatici) di bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro, nelle aree del territorio comunale a mare della ferrovia, non dalle ore 19 di venerdì 13/08/2021 alle ore 06.00 di lunedì 16/08/2021, bensì dalle ore 19.00 alle 06.00 del giorno dopo e quindi solo ed esclusivamente dalle ore 19.00 del 14/08/2021 alle ore 06.00 del 15/08/2021 e dalle ore 19.00 del 15/08/2021 alle ore 06.00 del 16/08/2021;

Ritenuto pertanto di modificare il punto 1) di tale ordinanza;

Premesso che nel weekend del Ferragosto, che coincide anche con il 750° anniversario di Cattolica, sono previsti sul territorio comunale numerosi eventi, concerti, spettacoli;

Rilevato che è ragionevole ritenere che gli eventi e le manifestazioni programmati potranno essere una occasione di particolare richiamo e potranno comportare pertanto un notevole afflusso di persone;

Ritenuto, vista la massiccia presenza di flussi turistici, di dover garantire condizioni di massima sicurezza in ordine alle festività e agli eventi che si succederanno nel week end;

Tenuto conto che è facilmente prevedibile che, nel corso degli eventi e delle manifestazioni previste, possa avvenire un considerevole consumo di bevande;

Considerato che la vendita di bevande nei contenitori di vetro può comportare il loro uso improprio e la dispersione – nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti – di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti, nel caso di rottura, sono idonei a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Visto il comma 8 del paragrafo “B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari” dell'art. 5 dell'Ordinanza demaniale Regionale n. 1/2019 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna, così come modificata dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport 9 aprile 2021, n. 6232;

Vista la nota pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Rimini in data 11/08/2021 (prot. n.31362 del 12/08/2021);

Vista l'ordinanza Sindacale n.122 del 30/06/2021 ad oggetto: *“Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – ANNO 2021.”*;

Ritenuto di dover porre in essere ulteriori azioni per la tutela dell'incolumità delle persone, per la salvaguardia dell'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana, come sollecitato dalla Prefettura;

Ritenuto di dover scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

Visto l'art. 54, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, previa comunicazione al prefetto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

a parziale rettifica dell'ordinanza Sindacale n.151 del 13/08/2021

1) a chiunque in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici) nelle aree del territorio comunale a mare della ferrovia, di NON vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro, dalle ore 19 del 14/08/2021 alle ore 06.00 del 15/08/2021 e dalle ore 19 del 15/08/2021 alle ore 06.00 del 16/08/2021;

2) su tutto il territorio comunale, rimane il DIVIETO di accesso alle aree interessate da eventi e manifestazioni, durante gli orari di svolgimento delle medesime, con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro;

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e venga trasmessa:

- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Cattolica;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Municipale;

AVVERTE

che salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 14/08/2021

IL SINDACO

GENNARI MARIANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)